

CXX.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 1938

ANNO XVI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	4532	
<b>Disegno di legge (Presentazione):</b>		
COBOLLI GIGLI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e d'ampliamento della città di Como . . . . .	4532	4533
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):</b>		
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 . . . . .	4535	
BOTTAI, <i>Ministro</i> . . . . .	4536	
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 . . . . .	4549	
PAGE NICOLA TOMMASO . . . . .	4549	
PAOLINI . . . . .	4554	
BIGGINI . . . . .	4556	
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei premi letterari . . . . .	4532	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici . . . . .	4532	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli . . . . .	4532	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38 . . . . .	4533	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti . . . . .	4533	4533
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito . . . . .	4533	4533
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità . . . . .	4534	4534
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, recante proroga delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica . . . . .	4534	4534
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito . . . . .	4534	4534
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito . . . . .	4535	4535
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV . . . . .	4535	4535
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera Nazionale Combattenti . . . . .	4535	4535
<b>Disegni di legge (Votazione segreta)</b> . . . . .	4559	4559

**La seduta comincia alle 16.**

MARCUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Tumedei, di giorni 2; Olivetti di 8; Verga, di 4; per ufficio pubblico: l'onorevole camerata Bardanzellu, di giorni 3.

(Sono concessi).

**Presentazione di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Como. (2200)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione competente.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei premi letterari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei premi letterari. (*Stampato* n. 2076-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei « Premi letterari », con la seguente modificazione:

*Nel primo comma dell'articolo 4, dopo il n. 8º, è aggiunto il seguente n. 9º: « un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, nominato dal Segretario del P. N. F. ».*

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici. (*Stampato* n. 2094-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli. (*Stampato* n. 2124-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, ri-

guardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38. (*Stampato* n. 2125-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, numero 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ot-

tobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti (*Stampato* n. 2137-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, numero 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti, con la seguente modificazione:

*Nell'articolo 1, le parole:* « a tutto il 30 giugno 1938-XVI » *sono sostituite dalle altre:* « a tutto il 31 dicembre 1938-XVII ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito. (*Stampato* n. 2144-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità. (*Stampato* n. 2145-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, recante proroga delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 di-

cembre 1937-XVI, n. 2257, recante proroga delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica. (*Stampato* numero 2146-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, concernente proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, integrate con quelle dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1857, recante modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi della esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito. (*Stampato* n. 2148-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito ».



PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito. (*Stampato* n. 2149-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. (*Stampato* n. 2150-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera Nazionale Combattenti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera Nazionale Combattenti. (*Stampato* n. 2155-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera Nazionale Combattenti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Come la Camera sa, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole Relatore e al Governo.

L'onorevole Relatore intende parlare ?

PACE BIAGIO, *Relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, voi rinunciate alla parola perchè siete evidentemente soddisfatto dei numerosi elogi di cui vi hanno ieri bersagliato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale (Vivissimi generali prolungati applausi)*. Cercherò, ispirandomi alla concettosa rapidità della vostra discussione, di concentrare il mio dire intorno a pochi temi della vasta materia scolastica; e, soprattutto come udrete, intorno a un tema che tutti gli altri, secondo me, sopravanza e condiziona.

In un tratto del mio discorso dell'altro anno, io vi annunziavo: « Un lavoro di precisione, ispirato ad un'osservazione attenta della scuola, nel suo funzionamento e nella sua struttura; soprattutto nei suoi uomini, nel suo corpo insegnante e nello spirito che lo muove ». Non vasti rivolgimenti, non riforme d'assieme. O' tenuto fede al mio proposito. E del riconoscimento, che, concludendo la sua svelta e acuta relazione, me ne dà il camerata Pace, son lieto, poichè mi viene da un uomo della scuola.

Chi guarda, invece, la scuola da lontano (e, in genere, dagli altri settori della vita nazionale) non immagina che rivoluzioni e riforme. Un po' dipende dal fatto, che la considerazione manca di prospettiva: non ci si rende conto degl'infiniti problemi connessi con quello, che si crede d'aver individuato; talmente connessi da rendere impossibile all'uomo, che vive dentro la scuola, di staccare quel problema dagli altri e di considerarlo separatamente, che val quanto dire in astratto. Un po' siffatta immaginazione è frutto di quel fervore per cui ciascuno, visti alcuni mali, sogna rimedi taumaturgici e immediati; mentre la verità è, che la scuola, come ogni altra branca della vita nazionale, anzi di più d'ogni altra, giacchè è di qualità squisitamente spirituale, opera le sue conquiste con lentezza, con il lavoro tenace e paziente degli uomini, e à, come la natura, bisogno di stagioni per fruttificare rigogliosa; (spesso, più che di stagioni, di generazioni). (*Approvazioni*). Quando s'è entrati nella scuola e se ne vive nell'intimo la vicenda, si capisce quanto abbia bisogno di quiete e di cautela. Un lavoro tutto in

profondità vi abbisogna, vorrei dire nascosto, eppur tale che solo esso è capace di creare il clima felice della fioritura; di promuovere quell'interiore spontaneo svolgimento, che solo può darci, come ieri diceva il camerata Carlini, le condizioni necessarie per una vitale riforma.

Il problema della scuola, insomma, è problema di vita spirituale, di raccoglimento e di meditazione, di maestri e di coscienze. Non è difficile, con gli stessi ordinamenti, trovare delle scuole elementari che vanno male, dove quel fervor dello spirito, quella freschezza di indagine, che i programmi del '23 esigevano, si sono inariditi in una metodologia stantiva e infeconda; e altre, al contrario, e non si tratta, per fortuna, d'esempi nè rari nè sporadici, mirabilmente vive e agili, piene d'iniziativa e di ricerca, che, superate le stesse aspettative di quei programmi, ne rappresentano un'espressione didattica ancora più alta e più fine.

O' fatto l'esempio della scuola elementare, perchè, a parte la sua importanza, m'era più facile. Infatti, la scuola elementare italiana procede sicura per la sua via; ha una sua fisionomia e un suo valore, al primo sguardo riconoscibili. Non che tutto vi sia, nell'ordine didattico, disciplinare e organico, a punto; ma la direzione di marcia è buona. Se il santo zelo dei maestri e delle maestre, se il loro entusiasmo, che ho potuto in tante occasioni constatare (e il mio pensiero si volge, ora, in particolar modo, alle maestrine delle scuole rurali, che servono con spirito di missione la causa del Regime), continuerà e s'arricchirà; se il governo della scuola saprà sempre più secondarlo e promuoverlo, sia rispettando la libertà didattica del maestro, sia mirando a risolvere quei problemi, che maggiormente angustiano la vita magistrale (problemi economici anche, di carriera, e materiali, d'edilizia scolastica, ma, soprattutto, di dignità poichè s'è, infine, da riconoscerlo quest'apostolato dei maestri italiani, (*Vivi applausi*) si deve esserne loro grati almeno con la nostra considerazione; e i maestri, per primi, non si lamenteranno, ove le fèrree necessità di bilancio non ci permettano di tradurre in termini economici il nostro plauso); se tutto questo avverrà, e non può non avvenire, nella coscienza che il Regime ha della politicità della scuola, io son certo che in questo settore elementare le nostre istituzioni saranno presto esempio e ammonimento a tutti.

Basterebbe il fatto, che la scuola elementare ci ha dato, per prima, la impostazione

del rapporto tra organizzazione scolastica e organizzazione politica giovanile, per provare la sua attitudine a intendere i valori didattici e educativi nuovi, espressi dalla Rivoluzione. Voi ricordate, che io ebbi, lo scorso anno, a indicarvi nel rapporto Scuola-Opera Nazionale Balilla, più che un casuale contatto, un vero e proprio indirizzo, un metodo. Indirizzo e metodo non mutano, ora che il rapporto s'estende a tutta la giovinezza disciplinata dal Partito nei ranghi della Gil. Divengono, semmai, più impegnativi e più rigorosi per le due parti in rapporto, che son tenute a ricercare quell'unità d'azione educativa, dalla scuola, agli organi di preparazione politica, ai campi sportivi e premilitari, da cui solo può essere formata una giovinezza, forte di maturate convinzioni, oltre che di armi. (*Vivissimi generali applausi*) Posso assicurarvi che per una tale unità si lavora.

Intanto, nel grado elementare, due problemi sono allo studio e s'avviano a soluzione: il riordinamento delle scuole rurali e il nuovo ordinamento di servizi di vigilanza. Del primo si è occupato, con singolare competenza, l'onorevole De Regibus. Io ne discorrerò, per disteso, altrove, quando gli studi e le esperienze in corso ci abbiano dati più sicuri elementi di giudizio. Del secondo, poichè il vostro relatore mostra così giustamente di preoccuparsene, vi dirò esser mio proposito di distinguere, con sempre maggiore evidenza, la funzione amministrativa dalla funzione didattica: di circoscrivere e limitare quella, per rafforzare questa. Occorre liberare i direttori e gli ispettori da un sopralavoro burocratico, alieno dal loro compito e non necessario pel buon andamento della scuola. La pratica c'insegna quale preziosa mansione didattica possono svolgere gli uni e gli altri; e ci dimostra, come pròspere le scuole, che possono profittare dell'assiduo lavoro didattico di direttori e ispettori intelligenti. Bisognerà, che ogni scuola abbia il suo direttore e ogni gruppo di scuole il suo ispettore; ma, gli uni e gli altri, uomini di scuola che entrino nelle classi, conoscano i loro maestri e i loro alunni, sappiano, quelle piccole società di scolari e d'insegnanti, farle vibrare, come organismi vivi, nella più ampia vita sociale ch'è intorno. Molto è stato fatto, nel senso di liberare il personale addetto alla vigilanza scolastica, per metterlo in grado d'assolvere il suo ufficio più proprio. Ma molto ancora dobbiamo fare; e faremo.

La crisi della scuola media (parlo, senz'altro, di crisi, perchè posso documentarla, con-

tro ogni artefatto ottimismo) è crisi d'istituzioni, d'uomini, di spirito. Quel fervore didattico, quella adesione consapevole, e perciò intelligente, ai programmi, che a caratterizzare la scuola elementare (adesione intelligente e, dunque, capace di liberarsi del troppo e del vano, di superare le astrattezze e di fecondarne, invece, i germi più vivi e vitali), è mancata nella scuola media. Si pensi, che in Italia manca una didattica dell'insegnamento medio. Non parlo già di una precettistica, ma di quella ricerca, di quella discussione, di quell'ardore d'iniziativa e d'opere, che tengon desta la volontà d'insegnare e indicano le vie migliori per l'insegnamento. L'accrescersi della popolazione scolastica, in questi ultimi anni, se è per noi motivo di legittimo orgoglio, perchè è pur segno che son cresciute le nostre esigenze culturali, per altro verso à contribuito ad accentuare la crisi della scuola media. Non eravamo preparati ad accogliere un così grosso numero di giovani. Non parlo dal punto di vista dell'edilizia scolastica, nella quale si son fatti passi notevoli. Alludo, piuttosto, ai gabinetti scientifici, alle officine, ai campi sperimentali; ma, soprattutto, agli insegnanti e agli insegnamenti. (*Approvazione*).

È per questo che esprimevo, in principio, i miei dubbi sulle virtù miracolose delle riforme legislative, che non scaturiscano dall'intima vita della scuola. Noi dobbiamo compiere un lavoro assai più lungo e più difficile; dobbiamo operare la riforma interiore della scuola media. Quando potremo contare sopra un sicuro corpo insegnante, che sia all'altezza dei suoi compiti, non solo in linea culturale, ma anche per il suo magistero morale e la sua intelligenza didattica, (*Vivissimi applausi*) allora, allora soltanto, potremo dire d'aver realizzato, e non già escogitato, inventato, pensato, a tavolino la riforma della scuola (*Vivissimi applausi*).

Il problema s'innesta, da questo punto di vista, con quello universitario. Diventa il problema stesso delle università, come fucine della cultura. Certo, la preparazione del giovane non può limitarsi, oggi men che mai, alla chiusa cerchia del corso universitario. Tanti altri fattori educano il giovane. Tanti altri stromenti di lavoro e di preparazione, egli deve adoperare. Il camerata Orano, ce ne indicava, per esempio, uno nei Littorali della Cultura, che anch'io considero debbano sempre più inserirsi nel sistema didattico universitario (*Bravo!*).

Tuttavia, l'importanza dell'insegnamento universitario, in sè considerato, è ancora

cospicua; e il suo rilassamento è un male, che si ripercuote, crescendo d'intensità, su tutti gli ordini della scuola. Non è possibile considerare l'insegnamento medio staccato dall'universitario. Il difetto maggiore del primo sarà facile ravvisarlo, siamone certi, nel difetto del secondo. Peccherebbe, però, di semplicismo chi volesse circoscrivere tutta la crisi della scuola media a quest'aspetto del problema.

Dirò, subito, che mi rendo perfettamente conto delle discussioni, riaccese, da alcuni mesi a questa parte, intorno alla scuola. È questo, anzi, per me, motivo di bene sperare. Si discute solo su quel che ci interessa e che si ama. Quei dibattiti rappresentano, in qualche modo, un inizio di rinascita, una volontà di far meglio e di migliorarsi che deve dare buoni frutti. Or bene, essi si sono svolti in gran parte, come hanno ricordato i camerati Carlini e De Regibus, sul tema della scuola unica. Pro e contro, come capita; e, forse, più contro che a favore. Sono state allegate ragioni, talora assai notevoli e degne della massima meditazione. Non vedo, però, con quanto rigore s'è ragionato contro le conseguenze avvilenti per la cultura, d'una scuola media inferiore unica. Si dice: accogliendo insieme tutte le espressioni sociali, accumulando le più disparate moralità, dovendo servire sia a coloro che vi ricercano il pane spirituale, sia a quelli che vogliono apprendervi un'attività di lavoro, la scuola media non potrà essere che rozza e fiacca e livellatrice sopra un comune denominatore, che, per necessità di cose, sarà naturalmente il minimo. Ma il problema vero, contro il quale, oggi, noi ci troviamo a dover lottare è proprio la trasformazione, già avvenuta, in scuola media unica superiore della scuola più aristocratica, più formatrice, più atta a servire la cultura e a formare la classe dirigente. Dico: il liceo classico. Diventato scuola *omnibus*, se per un rigore formale di termini non vogliamo dire unica, il liceo classico costituisce l'elemento di maggiore crisi dei nostri studi. Ha tutte le caratteristiche negative che gli oppositori vaticinano per la scuola unica. Il problema, allora, che ci troviamo a dover risolvere, è proprio questo: come superare quella scuola unica, quella scuola *omnibus*, che è il liceo classico? Senza considerare quel che dicevo, l'anno scorso, sulla necessità e sul dovere, che noi abbiamo, di provvedere ad un'educazione scientifica e tecnica del popolo italiano; non solo perchè lo richiede la nostra vita di popolo moderno, ma anche per un'intima ragione di moralità,

anche per incidere fortemente sul carattere del popolo italiano e farlo sempre più serio, attento, conclusivo e operoso. Senza contare, dicevo, queste ragioni, è proprio l'intima esigenza della cultura, nel senso più nobile e più alto, della cultura umanistica che insorge e ci impone di ricercare la salvezza del liceo classico. (*Approvazioni*).

Quel che importa si è di definire chiaramente le scuole scientifiche e tecniche, di chiaramente rilevare la dignità e la serietà dello studio umanistico. Ma, per prima cosa, sarà necessario (senza facilonerie, intendiamoci bene, perchè si tratta d'un problema sociale importantissimo; e, se gli altri lo dimenticano, nella loro passione polemica, noi, che abbiamo la responsabilità della scuola, non possiamo dimenticarlo), sarà necessario, dicevo, distinguere e sceverare rigorosamente le correnti degli studi e degli studenti, degli insegnamenti e degli insegnanti. Scelta necessaria in basso; ma ancor più necessaria in alto. Il liceo classico è la scuola *omnibus*, non solo perchè è la scuola di tutti, ma perchè è la scuola per tutto. Qui, è l'errore maggiore. Questo difetto non notano quanti, con molta leggerezza, vorrebbero rovesciarlo, fantasticando di immettere i quattro quinti della popolazione scolastica italiana nella scuola di avviamento, quale unico o prevalente sbocco al desiderio d'apprendere dei giovani. È necessario riesaminarlo attentamente l'organismo della scuola media e universitaria, fornire alla massa le vie per la sua elevazione morale, intellettuale, economica, senza per altro compromettere, come è accaduto ai nostri giorni, nè la dignità della scuola classica e scientifica, nè l'efficienza della scuola professionale. (*Approvazioni*).

Ho accennato, dianzi, al problema della formazione dei professori. Non parrà una digressione, s'io accenno ad altro, che vi si connette: quello della preparazione dei maestri. L'Istituto Magistrale non ha dato prova del tutto soddisfacente. Sono mancate troppe condizioni perchè potesse atteggiarsi in pieno come scuola umanistica; e troppe dispersioni ci sono state, e di certo anche lacune, perchè potesse valere come scuola professionale. L'interesse dei migliori uomini della scuola elementare e di tutti gli studiosi dei problemi pedagogici e scolastici si volge, ormai, verso un suo riordinamento. L'ambiente magistrale è così ricco di energie di lavoro e di passione educativa, che i giovani maestri riescono a formarvisi, anche se escono disorientati e impreparati dall'Istituto Magistrale. V'è chi ripensa, non senza una certa nostalgia, al

tirocinio della vecchia maniera. Segno, anche questo, di disorientamento. Nella migliore delle ipotesi, cotesto tirocinio sarebbe insufficiente. Ancora una volta, cadremmo nella enciclopedia, nella somma di una cosa più l'altra cosa. Il problema, invece, è di significato, che l'insegnamento magistrale deve assumere, di fine, a cui bisogna volgerci l'insegnamento umanistico. Tutto dev'essere concepito e ordinato in virtù d'una funzione ultima. Tra la scuola genericamente umanistica e la scuola ottusamente professionale, c'è la scuola, che crea in profondità, che educa il maestro nell'uomo e l'umanità nel maestro. (*Benissimo!*).

Un anno di severa indagine ha quasi condotto in porto i nostri studi. Ai quali, l'indicazione dataci ieri dal camerata Vezzani, nel suo discorso sulla struttura dei nostri studi agrari, dai medi ai superiori, di istituti che preparino maestri adatti per àbito e temperamento a insegnar nelle scuole rurali, dà un prezioso contributo di concretezza.

Non dispiaccia all'onorevole Tomaselli s'io non gli dò oggi, una precisa risposta all'appello, da lui rivoltomi, per i direttori delle scuole d'ostetricia. L'impegno richiesto merita di essere attentamente vagliato in sede amministrativa, e lo sarà.

Ho toccato gli argomenti, che di più appassionano, in questo momento, il Paese per quanto riguarda la scuola. O' tralasciato a bella posta l'esame di Stato, perchè esso è una conquista, nella sua essenza, se non nella sua forma, intangibile delle nostre istituzioni scolastiche. Oltre a tutto è lo strumento più prezioso, che s'abbia, per misurare via via il polso della nostra scuola. Non ho parlato del libro di Stato per la scuola elementare. L'esperienza di molti anni ci à reso consapevoli dei difetti, che il sistema presenta: la sua unicità soprattutto, che genera uniformità. A questo ultimo difetto, con gradualì accorgimenti, si porrà riparo, senza intaccare il principio. (*Approvazioni*). Non ho parlato della scuola privata, che presenta lacune enormi; e che sarà messa al passo con la rinnovata scuola pubblica. E d'altro, ancora, non vi ò fatto parola.

Soprattutto, io ho voluto, in breve, comunicarvi la mia fiducia in un'opera non clamorosa, ma illuminata e continua, d'amministrazione, d'organizzazione; in un'opera, che non disdegni, anzi ami e prediliga, più che le sorprese pirotecniche e le precipitate innovazioni, quelle gradualì, sperimentali applicazioni, che con tanto amoroso senno il

vostro relatore ci consiglia. Che è quanto dire: la mia fiducia in una pratica di serietà e di consapevolezza, volta a instaurare e diffondere uno stile, a risuscitare energie, a riaccendere fedì e propositi educativi. Bisogna dare alla scuola, in tutti i suoi gradi e in tutti i suoi ordini, un nuovo slancio uno spirito nuovo. Bisogna curare gli uomini, spronare le energie e le volontà, incitare e risvegliare chi segna il passo. I frequenti contatti, che ò avuto con i migliori uomini della scuola, maestri o professori, l'esperienza, che ò tratto dai numerosi raduni da me presieduti, in varie parti d'Italia; le conclusioni di numerose commissioni di studio, che ò sollecitate, m'hanno convinto, che questa è la via da battere, questo è il bisogno della scuola del particolare momento storico, nel quale viviamo. (*Vivissime approvazioni*).

Mettere la scuola sul piano dell'Impero vuol dire, per prima cosa, darle uno stile, un ordine, una disciplina, per farne una matrice di personalità. Le due esigenze d'ogni scuola, la cultura e l'educazione, su questo piano, s'incontrano e diventano assolutamente la stessa esigenza. La coscienza imperiale è, infatti, consapevolezza e possesso di valori; e, sol per questo, potrà essere carattere. D'altra parte, soltanto una scuola, che abbia tale stile e tale dignità, potrà darci, davvero, quei tecnici, quei lavoratori, quei ricercatori e imprenditori che sono necessari alla nostra vita imperiale. È tutt'un lavoro in profondità quel che deve compiersi, schivo di definirsi e di concludersi in ambiziose formule.

So che la scuola intende, ama e aiuta siffatto lavoro; perchè quanto di meglio vi è in essa, le forze più sicure, gli spiriti più illuminati, i maestri e gli apostoli, che sono ancora numerosi nel campo dell'educazione, vogliono proprio questo; e aspirano solo a lavorare in serenità e in raccoglimento.

Non hanno dimenticato, i maestri e le maestre, i professori e gl'insegnanti d'ogni disciplina o grado, che, in un'occasione lontana, ma tuttavia presente al loro spirito, il Duce, delineando il loro compito li chiamava: « Collegli », partècipi, cioè, della Sua opera di educazione e di formazione degli italiani nuovi. (*Vivissimi generali prolungati applausi che si rinnovano a più riprese, e ai quali si associano le tribune*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

*Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.*

— Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e assegni vari continuativi (*Spese fisse*), lire 7,500,000.

Capitolo 2. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 95,000.

Capitolo 3. Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale, lire 60,000.

Capitolo 4. Spese per i telegrammi di Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli, lire 366,000.

Capitolo 6. Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi — Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo, lire 3,500,000.

Capitolo 7. Indennità di trasferimento, lire 900,000.

Capitolo 8. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio — Sussidi ad ex impiegati e ad ex insegnanti e loro famiglie, lire 350,000.

Capitolo 9. Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*), lire 246 mila.

Capitolo 10. Spese di liti, risarcimenti e accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 20,700.

Capitolo 11. Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza negli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore media e secondaria di avviamento professionale — Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica, lire 40,000.

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 75,000.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 14. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 75,500,000.

Capitolo 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modifi-

cati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 550,000.

Capitolo 16. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (articolo 6 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e articolo 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604) (*Spesa obbligatoria*), lire 120,000.

Capitolo 17. Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore del personale delle Regie scuole tecniche e dei Regi istituti tecnici commerciali, industriali e agrari — Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio al personale predetto e alle rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*), lire 140,000.

*Spese per i Regi provveditorati agli studi e per l'istruzione elementare.* — Capitolo 18. Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi — Personale ispettivo e direttivo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*), lire 47,700,000.

Capitolo 19. Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi — Stampa dei ruoli dei maestri elementari — Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali, lire 1,700,000.

Capitolo 20. Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi in servizio dell'istruzione elementare, lire 3,187,000.

Capitolo 21. Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi (articolo 36 del Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786), lire 70,000.

Capitolo 22. Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole elementari — Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate, lire 1 miliardo 28,000,000.

Capitolo 23. Indennità di missione agli insegnanti di religione delle scuole elementari dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano (articolo 6, ultimo comma, del Regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127), lire 22,500.

Capitolo 24. Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esen-

zione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*), lire 281 mila 641.

Capitolo 25. Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso, lire 55,381.

Capitolo 26. Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e della assistenza scolastica, lire 4,700.

Capitolo 27. Indennità alle commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali ed alle persone incaricate di coadiuvare il segretario di dette commissioni, lire 165,000.

Capitolo 28. Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari — Indennità e spese per l'esame di abilitazione all'insegnamento in italiano ai maestri alloglotti, lire 774 mila.

Capitolo 29. Indennità di trasferimento ai maestri elementari, lire 96,000.

Capitolo 30. Assegni di benemeranza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche ed assegni di benemeranza ai direttori ed alle direttrici didattiche (articolo 390 del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297) (*Spese fisse*), lire 182,000.

Capitolo 31. Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti elementari in servizio o cessati dall'ufficio, alle loro vedove, ai loro genitori e agli orfani, compresi i maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro, lire 80 mila.

Capitolo 32. Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra — Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concesse agli insegnanti elementari e loro famiglie, lire 1,580,000.

Capitolo 33. Visite medico-fiscali ai maestri elementari, lire 46,900.

Capitolo 34. Sussidio annuo a favore della fondazione scolastica « Le scuole per i contadini » per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti — Sussidi a favore dei comuni della Lucania impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140), lire 337,500.

Capitolo 35. Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole elementari e asili infantili — Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero, lire 270,000.

Capitolo 36. Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia — Spese per i corsi di differenziazione didattica, lire 417,000.

Capitolo 37. Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre del grado preparatorio — Stipendi e assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*), lire 645,000.

Capitolo 38. Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, nonchè di quelle dipendenti da Enti morali, destinate alla formazione delle maestre del grado preparatorio — Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione, lire 2,475,000.

Capitolo 39. Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni o ad associazioni che, oltre ai loro scopi specifici, si prefiggono comunque il fine dell'assistenza scolastica; a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche, lire 1,035,000.

Capitolo 40. Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero — Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero — Festa degli alberi — Mostre, gare e congressi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare e popolare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare, lire 42,500.

Capitolo 41. Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole, lire 81,750.

Capitolo 42. Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per la gestione delle scuole rurali (Regio decreto 20 giugno 1935, n. 1278), lire 56,490,000.

Capitolo 43. Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'articolo 85 del Testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, lire 4,460,000.

Capitolo 44. Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dagli enti di cultura, nonchè da enti pubblici e privati e destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite da enti delegati (articolo 81 del Testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), *per memoria*.

Capitolo 45. Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126), lire 221,000.

*Spese per l'istruzione secondaria di avviamento professionale.* — Capitolo 46. Regie

scuole e Regie corsi secondari di avviamento professionale — Stipendi e assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*), lire 91,500,000.

Capitolo 47. Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio, lire 30,000.

Capitolo 48. Regie scuole e Regie corsi secondari di avviamento professionale — Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, scientifico e di pubblicazioni — Altre spese inerenti ai fini così delle scuole come dei corsi o dipendenti da speciali disposizioni — Viaggi didattici e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie — Scuole e corsi secondari di avviamento professionale liberi e istituzioni affini — Sussidi e incoraggiamenti, lire 2 milioni 300,000.

Capitolo 49. Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641), lire 2 milioni.

Capitolo 50. Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di laboratori e uffici modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, lire 2,200,000.

Capitolo 51. Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale, lire 700,000.

Capitolo 52. Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napoletane a carico della soppressa Cassa ecclesiastica — Assegni fissi a scuole secondarie di avviamento professionale ex-complementari ed alla scuola per agenti ferroviari di Roma, lire 37,971.80.

Capitolo 53. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore degli istruttori pratici non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale maschile (*Spesa obbligatoria*), lire 120,000.

*Spese per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale.* — Capitolo 54. Regi istituti medi d'istruzione — Stipendi ed assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*), lire 190 milioni.

Capitolo 55. Regi istituti medi d'istruzione — Personale — Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni e agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei ga-

binetti scientifici e nel coadiuvare i presidi degli istituti medi di secondo grado nelle mansioni d'ufficio, lire 80,000.

Capitolo 56. Spese per gli esami negli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, lire 7,500,000.

Capitolo 57. Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle commissioni per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale, lire 30,000.

Capitolo 58. Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi, che fanno carico ad uffici ed istituti d'istruzione media — Spese per fitti, adattamento e riparazione di locali occorrenti agli stessi uffici ed istituti — Imposta sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli e per il Regio istituto magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli, lire 86,250.

Capitolo 59. Regi istituti medi d'istruzione — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche — Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi Licei scientifici — Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'adornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali degli istituti d'istruzione media — Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico — Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni, lire 1,800,000.

Capitolo 60. Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie, lire 204,000.

Capitolo 61. Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media — Assegni per posti di studio liceali, lire 31,908.50.

Capitolo 62. Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Kirner per gli insegnanti delle scuole medie e loro famiglie — Viaggi didattici all'interno e all'estero, lire 300,000.

Capitolo 63. Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali (articolo 7 della legge 2 luglio 1929, n. 1272 e Regio decreto 18 luglio 1932, n. 1067), lire 300,000.

*Spese per l'educazione fisica e giovanile.* — Capitolo 64. Sussidi e spese per l'educazione fisica — Sussidi e dincoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali — Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse, lire 59,500.

Capitolo 65. Contributo dello Stato a favore della Gioventù Italiana del Littorio per



l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641 e Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839), lire 2,914,722.26.

Capitolo 66. Sovvenzione alla Gioventù Italiana del Littorio per navi scuole marinaretti, lire 153,000.

*Spese per gli Istituti di educazione.* — Capitolo 67. Convitti nazionali ed educandati femminili — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*), lire 7,750,000.

Capitolo 68. Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione, lire 1,518,500.

Capitolo 69. Convitti nazionali ed educandati femminili — Aiuti e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali, lire 285,000.

Capitolo 70. Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione, lire 2,950,750.

Capitolo 71. Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili, lire 78,000.

*Spese per gli Istituti dei sordomuti e dei ciechi.* — Capitolo 72. Regi Istituti dei sordomuti — Regia scuola di metodo « G. Cardano », per i maestri dei sordomuti — Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Rimunerazioni per supplenze (*Spese fisse*), lire 800,000.

Capitolo 73. Regia scuola magistrale per la educazione dei ciechi — Spese di mantenimento — Spese per locali, arredi e materiali (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126), lire 80,000.

Capitolo 74. Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi — Spese di mantenimento — Contributo per l'istruzione ed educazione dei sordomuti e dei ciechi soggetti all'obbligo scolastico nelle scuole e negli asili d'infanzia — Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico — Sussidi e spese varie, lire 2,130,000.

*Spese per l'istruzione media tecnica.* — Capitolo 75. Regi istituti tecnici agrari — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale (*Spese fisse*), lire 4,280,000.

Capitolo 76. Spese per il funzionamento e per i servizi speciali dei Regi istituti tecnici agrari — Posti e borse di studio e di tirocinio pratico all'interno e all'estero — Sussidi ad

allievi bisognosi — Acquisto di pubblicazioni agrarie — Concorso per il mantenimento del Comitato nazionale della stampa agricola italiana, lire 2,611,800.

Capitolo 77. Quota annua di adesione all'ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico, lire 38,000.

Capitolo 78. Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 (*Spese fisse*), lire 56,207,000.

Capitolo 79. Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella coadiuvazione dei presidi nelle mansioni di ufficio — Rimborso d'imposta fabbricati all'Istituto tecnico di Modica — Spese per l'incremento della cultura nazionale delle nuove provincie — Viaggi didattici, lire 65,000.

Capitolo 80. Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica, lire 3,500,000.

Capitolo 81. Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 — Premi di operosità ai segretari delle commissioni per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica, lire 5,000.

Capitolo 82. Spese, concorsi e sussidi per le Regie scuole tecniche ad indirizzo agrario e per le scuole e gli istituti agrari liberi, lire 2,500,000.

Capitolo 83. Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, di Regie scuole tecniche industriali ed artigiane, di Regie scuole professionali femminili e di altre Regie scuole e Regi istituti di istruzione media tecnica ad indirizzo industriale od artigiane, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte, sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno ed all'estero; concorsi per i viaggi didattici, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessioni di premi a favore dell'insegnamento professionale, lire 37 milioni 706,120.

Capitolo 84. Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, per le spese di funzionamento dello stesso Ente e delle scuole dipendenti, lire 876,000.

Capitolo 85. Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi pel mantenimento di corsi per maestranze, lire 1,551,000.

Capitolo 86. Concorsi fissi a Regi istituti tecnici industriali ad indirizzo minerario e sussidi per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dagli istituti anzidetti, lire 561,000.

Capitolo 87. Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali e di Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale, per l'arredamento ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte, viaggi didattici, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie, e per concessioni di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale, lire 17,588,590.

Capitolo 88. Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini, lire 240,000.

Capitolo 89. Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, per effetto delle disposizioni del Testo unico sulla finanza locale, approvato con il Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, lire 3,722,400.

Capitolo 90. Personale dei Regi istituti tecnici nautici — Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*), lire 3,720,000.

Capitolo 91. Regi istituti tecnici nautici — Contributi per il mantenimento di corsi inferiori e di istituti completi, lire 2,258,000.

Capitolo 92. Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento della istruzione nautica — Sovvenzioni ad istituti di istruzione nautica — Borse di studio — Sussidi ad alunni e concorso nelle spese per imbarco di allievi su navi scuole e per spese di esercitazioni pratiche — Retribuzioni per incarichi speciali, lire 91,800.

*Spese per l'istruzione superiore.* — Capitolo 93. Regie Università ed altri istituti superiori — Stabilimenti scientifici universitari — Personale di ruolo — Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*), lire 62,815,000.

Capitolo 94. Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, dell'Erbario coloniale di Firenze e della Regia scuola di ostetricia di Trieste e di Istituti e Corpi scientifici — Contributo dello Stato per il funzionamento del Regio Comitato talassografico italiano, dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, del Regio istituto italiano di archeologia e storia

dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale per le radiocomunicazioni, del Regio Istituto nazionale di ottica e della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni, lire 1 milione 835,000.

Capitolo 95. Contributo nelle spese di funzionamento degli istituti italo-germanici in Roma ed a Colonia (Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, convertito nella legge 12 giugno 1931, n. 931), lire 200,000.

Capitolo 96. Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino (articolo 4 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762), lire 2,055,000.

Capitolo 97. Sussidi e incoraggiamenti ad istituti superiori di istruzione commerciale e ad altri istituti o corpi scientifici, lire 426,500.

Capitolo 98. Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti di istruzione superiore — Acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico — Altre spese in servizio degli istituti, lire 43,031,733.

Capitolo 99. Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze — Contributo dello Stato all'Ente autonomo per i corsi di letteratura e cultura italiana per gli stranieri presso la Regia Università di Perugia, lire 375,500.

Capitolo 100. Contributo per il funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana, sia per i lavori svolti nel territorio italiano, sia in concorso con Stati esteri, lire 45,000.

Capitolo 101. Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle Facoltà o scuole e dei rispettivi istituti scientifici (articolo 117 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e articolo 12 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 561), lire 1,700,000.

Capitolo 102. Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per studi superiori e per il perfezionamento all'interno e all'estero — Viaggi all'interno ed all'estero in servizio dell'istruzione superiore, lire 930,000.

Capitolo 103. Somma corrispondente ai proventi dei contributi di cui all'articolo 4 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003, da erogarsi dal Comitato centrale per le Opere universitarie, per i fini indicati nell'articolo 3 del decreto medesimo, *per memoria*.

Capitolo 104. Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso istituti di istruzione superiore (Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1615), lire 68,000.

Capitolo 105. Spese per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con professori di paesi esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero (Regio decreto-legge 28 agosto 1934, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812) — Indennità e spese varie per l'invio di professori presso le Reali Università ungheresi, lire 292,800.

*Spese per le accademie e le biblioteche.* —

Capitolo 106. Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*), lire 4 milioni 975,000.

Capitolo 107. Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche — Spese per gli uffici, per i locali e per le mostre bibliografiche — Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche — Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere — Scambi internazionali — Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero, lire 4,400,000.

Capitolo 108. Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (articolo 1 del Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, convertito nella legge 1º aprile 1935, n. 530), lire 30,000.

Capitolo 109. Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso — Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio — Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro, ed esercizio, da parte del Governo, del diritto di prelazione, giusta l'articolo 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364, o del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'articolo 9 della legge medesima, lire 185,000.

Capitolo 110. Assegni a biblioteche non governative — Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli — Assegno alla biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del Legato Crespi Edoardo, lire 513 mila, 100.

Capitolo 111. Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad enti che promuovono

l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro — Spese per i corsi di preparazione per il personale addetto alle biblioteche popolari, lire 78,000.

Capitolo 112. Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, alle Società e agli Enti culturali — Giunta centrale per gli studi storici — Regio Istituto storico italiano per il medioevo e Scuola nazionale di studi medioevali — Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e Scuola di storia moderna e contemporanea — Deputazioni e Società di storia patria — Unione accademica nazionale — Spese inerenti ai fini dei detti Istituti, lire 1,582,400.

Capitolo 113. Contributo a favore del Regio Istituto italiano per la storia antica (legge 2 aprile 1936, n. 628), lire 50,000.

Capitolo 114. Contributo a favore del Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano, per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento (Regio decreto-legge 13 dicembre 1934, n. 2070, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 615, e Regio decreto 20 giugno 1935, n. 1068), lire 150,000.

Capitolo 115. Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia, lire 2,730,000.

Capitolo 116. Contributo alla Reale Accademia d'Italia per la esecuzione di lavori bibliografici (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 286, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 652), lire 50,000.

Capitolo 117. Contributo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma (Regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1464), lire 250,000.

Capitolo 118. Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole medie, aiuti ad assistenti di Università ed istituti superiori, lire 87,130.

Capitolo 119. Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti e ad istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1306, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1157), lire 560,000.

*Spese per le antichità e le belle arti.* — Capitolo 120. Sopraintendenze all'arte medioevale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici e istituti dipendenti — Gabinetto fotografico nazionale — Accademia di belle arti e licei artistici — Conservatori di musica — Regia Accademia d'arte drammatica — Regio opificio delle pietre dure — Regia calcografia — Personale di ruolo — Stipendi ed altri as-

segni contemplati dalle leggi organiche — Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi e indennità a maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*), lire 18,100,000.

Capitolo 121. Indennità alle commissioni per gli esami di ammissione, idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione artistica, lire 75,000.

Capitolo 122. Accademie di belle arti e Licei artistici — Conservatori di musica — Fitto e manutenzione di locali — Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio — Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico — Spese inerenti ai fini dei singoli istituti, lire 1,007,500.

Capitolo 123. Regia Accademia di arte drammatica in Roma — Retribuzioni per incarichi d'insegnamento della regia e della recitazione — Borse di studio — Spese per il funzionamento dell'Accademia (Regio decreto-legge 1º luglio 1937, n. 1369), lire 447,500.

Capitolo 124. Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche — Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della educazione nazionale in adempimento del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3127 — Sussidi per arredamenti ed impianti — Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni — Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica — Contributi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, lire 10,215,400.

Capitolo 125. Spese per il pensionato artistico per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche; per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica e cinematografica; per aiuti ad istituti artistici non governativi e a società promotrici di belle arti; per premi di incoraggiamento ad artisti ed a cultori di discipline artistiche; per concorsi a mostre di belle arti e musicali; per viaggi didattici per alunni delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Conservatori di musica, lire 510,000.

Capitolo 126. Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica, lire 287,670.

Capitolo 127. Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica, lire 140,000.

Capitolo 128. Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti — Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali — Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica — Spese per la loro conservazione, lire 266,282.

Capitolo 129. Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata — Sussidi a musei e pinacoteche non governative, lire 354,973.

Capitolo 130. Scavi — Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti — Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere — Esplorazioni archeologiche all'estero — Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche — Rilievi, piante, disegni — Sussidi a scavi non governativi, lire 494,013.

Capitolo 131. Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene — Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia, lire 262,373.

Capitolo 132. Monumenti — Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti — Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano, lire 1,275,000.

Capitolo 133. Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti — Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera — Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello — Spese inerenti ai fini del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma — Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri, lire 2,867,493.

Capitolo 134. Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato, ed assegnati al Ministero dell'educazione nazionale, per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei pal-

chi di Corte e delle spese per la manutenzione del Castello di Miramare, lire 2,700,000.

Capitolo 135. Regio officio delle pietre dure in Firenze e Regia calcografia in Roma — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali — Spese per la lavorazione — Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione, lire 70,000.

Capitolo 136. Galleria nazionale d'arte moderna in Roma — Manutenzione e adattamento dei locali — Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento — Regia galleria d'arte moderna in Firenze — Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri, lire 80 mila.

Capitolo 137. Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » per l'organizzazione delle sue manifestazioni (articolo 1 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1478), lire 170,000.

Capitolo 138. Contributo a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano — Rata annuale ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 14 gennaio 1935, n. 178), lire 100,000.

Capitolo 139. Soprintendenza alle antichità, all'arte medioevale e moderna, alle opere d'antichità e d'arte ed uffici ed istituti dipendenti — Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554), lire 2,464,800.

Capitolo 140. Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti (articolo 3 del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 826 e Regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216), *per memoria*.

Capitolo 141. Acquisto di cose d'arte e di antichità e spese per l'incremento di collezioni artistiche statali da sostenersi con la rendita del legato « Enrichetta Hertz », lire 395,309.

Capitolo 142. Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte — Materiale scientifico sussidiario per il catalogo — Gabinetto fotografico per la riproduzione delle cose d'arte e relativo archivio, lire 206,000.

Capitolo 143. Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti — Compensi per

indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte, lire 217,700.

Capitolo 144. Paghe, mercedi ed indennità al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia, lire 6,313,600.

Capitolo 145. Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione, *per memoria*.

Capitolo 146. Spese per fitto di locali, di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica), lire 700,000.

*Spese diverse.* — Capitolo 147. Contributo governativo pel funzionamento della scuola elementare completa e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo già a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (articolo 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724), lire 15,000.

Capitolo 148. Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, *per memoria*.

Capitolo 149. Contributo per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa, lire 8,500.

Capitolo 150. Spese per le retribuzioni, i rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi del Regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1541, ai docenti di cultura militare, lire 4,200,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 151. Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 28,500.

Capitolo 152. Retribuzioni al personale straordinario, avventizio e con contratto a termine presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero, lire 41,900.

Capitolo 153. Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1928, n. 1314, e successive modificazioni (*Spese fisse*), lire 10,000,000.

Capitolo 154. Indennità di caroviveri al personale salariato, lire 1,432,000.

Capitolo 155. Contributo straordinario al Regio Comitato talassografico italiano per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, l'indennità temporanea mensile di cui

al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni, lire 35,000.

*Spese per l'istruzione elementare.* — Capitolo 156. Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole elementari, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni, lire 49,000,000.

Capitolo 157. Contributo a favore dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'igiene rurale e della previdenza, lire 21,250.

Capitolo 158. Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924 e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso, in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto, lire 2,000,000.

*Spese per gli istituti di educazione.* — Capitolo 159. Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli, organizzato col Regio decreto 10 luglio 1901, n. 280, lire 7,650.

Capitolo 160. Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni appartenenti a famiglie già profughe di guerra e di dodici alunni arabi nei convitti nazionali, nonchè di quattro alunni egiziani o bulgari nei convitti nazionali di Roma e di Torino, lire 60,000.

*Spese per l'istruzione media tecnica.* — Capitolo 161. Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di istituti e scuole commerciali, lire 17,000.

*Spese per l'istruzione superiore.* — Capitolo 162. Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici e gli altri Istituti di istruzione superiore con ordinamento speciale, lire 76,500.

Capitolo 163. Contributo dello Stato nella spesa per il compimento delle opere di assetto edilizio degli ospedali e delle cliniche universitarie di Torino, affidate al Consorzio di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 3, e per la nuova sistemazione edilizia della Regia opera di maternità e della Regia clinica ostetrico-ginecologica di Torino (seconda delle tre rate di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1284), lire 5 milioni.

Capitolo 164. Annualità, comprensiva della quota di capitale e interessi, dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle somme anticipate al Consorzio per l'assetto

edilizio della Regia Università di Roma ai fini per cui il Consorzio stesso è stato costituito (settima delle dieci annualità stabilite dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1932, n. 607), lire 8,757,009.

Capitolo 165. Contributo straordinario dell'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (quinta delle dieci rate stabilite dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935, numero 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49), lire 270,000.

Capitolo 166. Contributo dello Stato per le spese di completamento dell'assetto edilizio della Regia Università e dei Regi istituti superiori di Bologna (seconda delle tre rate di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1283), lire 3,500,000.

*Spese per le accademie e le biblioteche.* — Capitolo 167. Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di cultura fascista in Roma (Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, convertito nella legge 19 maggio 1927, n. 775), lire 100,000.

Capitolo 168. Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, lire 20,000.

Capitolo 169. Contributo dello Stato alla Reale Accademia dei Lincei per la pubblicazione degli atti costituzionali del Medio evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica veneta (ultima delle due rate autorizzate con la legge 29 maggio 1937, n. 902), lire 30,000.

*Spese per le antichità e le belle arti.* — Capitolo 170. Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*), lire 515,000.

*Spese diverse.* — Capitolo 171. Annualità dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad estinzione del mutuo di lire 20,000,000 concesso dall'Istituto medesimo, ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2147 (undicesima delle venticinque annualità fissate dall'articolo 5 del Regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2227), lire 1,508,382.40.

Capitolo 172. Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena ad estinzione del mutuo di lire 20,000,000, concesso dal Monte stesso, ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147 (ottava delle venti annualità fis-

sate dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1584), lire 1,873,091.20.

Capitolo 173. Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di lire 20 milioni, concesso dal Banco stesso, ai sensi dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856 (seconda delle venti annualità), lire 1,585,277.74.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 13,552,700.

Debito vitalizio, lire 76,310,000.

Spese per i Regi provveditorati agli studi e per l'istruzione elementare, lire 1,150,419,872.

Spese per l'istruzione secondaria di avviamento professionale, lire 98,887,971.80.

Spese per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale, lire 200,332,158.50.

Spese per l'educazione fisica e giovanile, lire 3,127,222.26.

Spese per gli istituti di educazione, lire 12,582,250.

Spese per gli istituti dei sordo-muti e dei ciechi, lire 3,010,000.

Spese per l'istruzione media tecnica, lire 137,521,710.

Spese per l'istruzione superiore, lire 113 milioni 774,533.

Spese per le accademie e le biblioteche, lire 15,640,630.

Spese per le antichità e le belle arti, lire 49,720,613.

Spese diverse, lire 4,223,500.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 1,879,103,160.56.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 11,537,400.

Spese per l'istruzione elementare, lire 51 milioni, 21,250.

Spese per gli istituti di educazione, lire 67,650.

Spese per l'istruzione media tecnica, lire 17,000.

Spese per l'istruzione superiore, lire 17 milioni, 603,509.

Spese per le accademie e le biblioteche, lire 150,000.

Spese per le antichità e le belle arti, lire 515,000.

Spese diverse, lire 4,966,751.34.

Totale del titolo II (parte straordinaria), lire 85,878,560.34.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 1,964,981,720.90.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria), lire 1,964,981,720.90.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Procediamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 (*Stampato* numero 2109-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pace Nicola Tommaso. Ne ha facoltà.

PACE NICOLA TOMMASO. Onorevoli camerati, nel quadro e negli strumenti dell'Amministrazione della giustizia una voce ha maturato il tempo propizio alle ulteriori trasformazioni per la più perfetta conquista della giustizia, per la più profonda rispondenza alle esigenze sociali e giuridiche: l'istituto della Corte di assise che già l'anno scorso, discutendosi anche questo bilancio, il camerata De Marsico vi segnalava « vetusto anzi tempo » e privo ormai « di radici nella coscienza pubblica ».

Questa voce si perde nello stato di previsione della spesa, perchè il massimo organo della giustizia penale di merito non ha attrezzatura autonoma e funzionamento proprio avulso dal complesso della vita degli altri istituti.

La mancanza delle cifre non ci consente di accertare se la preoccupazione dell'onere finanziario che, tra altre considerazioni,

portò la Commissione parlamentare ad escludere diverse strutture organiche, abbia ancor oggi, a consuntivo accertato, concreti rilievi per l'esame di possibili gradualità innovazioni.

La relazione della Giunta dei bilancio, nel suo giro di orizzonte, non si indugia su questa voce.

Ma i voti delle assemblee scientifiche, i dibattiti della stampa professionale e giuridica, i frequenti ritorni alla tribuna parlamentare, i voti e i discorsi dei procuratori generali all'alba dell'anno XVI, e la prudente ma chiara e sintomatica parola del procuratore generale del Re Imperatore alla Corte di cassazione del Regno, alla inaugurazione dell'anno giuridico, e, se possa valere, la nostra umile, ma arroventata milizia di avvocati alla sbarra, patroni di accusa o patroni di difesa, pongono il problema all'ordine del giorno.

Non una riforma della riforma noi auspichiamo, ma una ulteriore elaborazione nel piano della riforma, sancita dal Regio decreto 23 marzo dell'anno IX.

L'anno successivo, nell'aprile dell'anno X, i primissimi contatti del nuovo organismo al fuoco della prova accesero in quest'aula una nutrita e sfavillante discussione, che già ne invocava il « perfezionamento ». E il relatore Arcangeli avvisava da allora la necessità di vigilare la innovazione, di seguirla « con occhio cauto ed accorto » per gli eventuali miglioramenti.

Nell'altro ramo del Parlamento, diversi accenti si dissero allora paghi dell'esperimento compiuto e il Guardasigilli Rocco, non ritenendo necessari mutamenti sostanziali, assicurava che avrebbe tenuto ferma la riforma per ragioni « anche di opportunità, perchè sarebbe deplorabile mutare una legislazione che è andata in vigore da meno di un anno ».

Tutto questo fu detto nell'anno X, ad appena 10 mesi dall'inizio di vita del nuovo organismo.

Ma già nell'anno XI, affiorando anche nell'altro ramo del Parlamento voci di dissenso, il Guardasigilli De Francisci consentiva la possibilità di « pensare ad un successivo perfezionamento dell'istituto ».

I sette anni di vita decorsi documentano oggi che la riforma è stata feconda di rimarchevoli e apprezzabili risultati.

È innegabile che non si sono avuti più di quei verdetti aberranti che, sia pure non numerosi, determinarono, con l'assurdo delle loro conclusioni, il tramonto irrevocabile della giuria popolare, senza scia di rimpianto

nemmanco per le parole generose che essa poté dire in difesa del male incolpevole.

È innegabile che solo la valutazione integrale del fatto e del diritto può dare, nella sintesi unitaria, il responso di giustizia; è innegabile che l'obbligo della meditata motivazione, in confronto del monosillabo onnipotente, ermetico ed irresponsabile, costituisce la più tranquillante garanzia per la verità.

È innegabile che interferenze subacquee non trovano più mare di fortuna.

È innegabile che il nuovo ordinamento ha creato più austera e provvida atmosfera, ha imposto più rapido ritmo e più severo e dignitoso costume ai dibattiti.

La giuria popolare, che noi importammo da legislazioni straniere, è così insepoltita, e prima che in virtù del decreto del 23 marzo, in forza della nostra legge di rito penale, col clima storico e politico che l'aveva creata e mantenuta.

Ma la riforma dell'anno IX, come la genesi dimostra, non ha avuto la pretesa di dare alle Corti un assetto definitivo ed un organamento statico; sibbene va riguardata siccome un prodromo nella graduale trasformazione.

Come leggesi nella relazione della Commissione parlamentare, fu esclusa la creazione di organismi composti di soli magistrati, per la duplice preoccupazione dell'onere finanziario e dell'opinione pubblica che potrebbe restare turbata da un mutamento « così radicale dell'organo massimo della giustizia penale » e dal « brusco passaggio dell'attuale sistema della giustizia popolare a quello di giudici professionali e togati ».

Era quindi questione di gradualità cronologica. Il tempo trascorso consente oggi l'ulteriore trapasso. Noi non possiamo essere gli imbalsamatori della nostra creazione legislativa. Se il tempo passa, il tempo di Mussolini avanza col vortice della fiumana lasciando ai margini il filone d'oro delle esperienze ammaestratrici.

Bendarsi gli occhi non è nel nostro metodo.

L'ordinamento misto di cinque assessori e due magistrati può oggi cedere il passo al collegio togato. Ne guadagnerà la giustizia.

Insepoltiamo così anche la estrema propaggine della giuria popolare sopravvissuta nell'assessorato che, comunque si riguardi, pure nella vernice della nomina regia, sta sempre a significare sostanzialmente la concessione della potestà di giudicare dello Stato al popolo. Non è già il concorso degli esperti nella formazione del giudizio, perchè per la nomina ad assessore nessuna competenza



particolare o specializzazione la legge richiede, come la richiede per il componente privato del tribunale dei minorenni, « un cittadino « benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra « i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia ».

Nello Stato Fascista questo simulacro della Giuria popolare è anacronistico e incompatibile; incompatibile con il nostro clima storico, etico e politico.

Ed è anche una barocca appariscenza ipocrita.

Nel contrasto dialettico e polemico, onde balza e si suggella la decisione, l'apporto dell'elemento laico è inefficace ed irrilevante.

Ogni opinione soggiace di necessità alla prevalenza dell'elemento togato, destinato ad imporre il proprio punto di vista col prestigio della propria competenza giuridica e della nutrita sapienza tecnica.

Sicchè, in estrema e cruda realtà, il giudizio del collegio si riduce al responso del giudice unico. Ed assai sovente, vi dirò, camerati, questo giudice unico è un insigne veterano dei banchi pugnaci della pubblica accusa, perchè, se è esatta una certa statistica che ho curata da me, quasi tutti i magistrati chiamati a presiedere le Assise sono pervenuti alla giudicante dalla requirente, portando dal lungo esercizio dell'accusa, il calco tenace e la matrice imperiosa di una *forma mentis*, se non di una deformazione professionale.

Quel che avvenga nella camera delle deliberazioni non è dato sapere. Ogni informazione è sospetta, se non apocrifia, contraddetta da altre informazioni se attinte da fonti diverse.

È ingenuo voler dire che nessun presidente ha rapportato di aver dovuto abbattere dighe e sbarramenti per portare il fiume del giudizio alla sua foce.

Non violiamo il segreto della genesi delle deliberazioni.

Consideriamone il meccanismo alla stregua delle più ovvie congetture.

È certo che, quand'anche gli assessori si siano sforzati di imporre una loro ricostruzione di fatto — e questi assessori fermi ed energici difficilmente torneranno a vedersi nelle quindicine successive — (per esempio: l'imputato ha ucciso perchè provocato e obbedendo a motivi di particolare valore morale), l'elemento togato opporrà, per stare alla fattispecie, l'incompatibilità giuridica del concorso delle due attenuanti comuni. Gli assessori, di fronte a giuristi che tale

interpretazione danno della legge, non possono che tacere e subire.

Ma, si obietta, non dissimile prevalenza esercita il Presidente del collegio anche nel consesso togato. Può essere vero; ma di fronte o a lato del presidente, ivi siedono altri magistrati, esperti del diritto, egualmente capaci, con non minore prestigio, di diagnosticare la legge nello spirito e nella lettera e di discutere con competenza le opinioni autorevoli del superiore.

L'ignaro del diritto non può, al contrario, apportare alcun serio contributo nella formazione del responso giudiziale. Come a nessuno passerebbe per l'anticamera della scatola cranica il pensiero di affidare fiale e droghe, vaccini e sciroppi, veleni e spezierie al profano perchè, nell'arsenale delle fiale, il farmaco medicamentoso potrebbe egli scambiare per droga mortale; come a nessuno passerebbe per l'anticamera della scatola cranica affidare il comando di un motore a chi non ne conosca il sistema nervoso dei congegni, perchè le leve di produzione o di marcia, di luce o di forza potrebbero essere in sue mani leve di distruzione e di strage; così di certo il profano nulla può comprendere di quelle che per lui sono e resteranno arcane e cabalistiche alchimie giuridiche: strumenti del vero e del bene che egli può tramutare in cataratte dell'errore e del male.

In un codice essenzialmente tecnico, come il Codice penale fascista, che attribuisce la competenza non per qualità di reato, ma per quantità di pena, onde alla Corte di Assise è demandata la cognizione di reati che esigono sagacissime e sottilissime indagini, di schietta natura giuridica (la concussione e molti altri reati consimili, se aggravati); in un codice di pronunziato rigore scientifico che impone allo stesso magistrato ed a noi, studiosi del diritto, tormentate e tormentose questioni che investono i teoremi della responsabilità ed ardue concezioni dottrinali (basti pensare alla responsabilità obiettiva, al concorso reale e reato complesso, al gioco della prevalenza o equivalenza delle circostanze generiche); in un sistema che accentua sempre più la specializzazione del giudice ed il tecnicismo del giudizio, il giudice non può essere che un esperto del diritto. E dire che è stata legiferata la incompatibilità con l'ufficio di assessori proprio degli avvocati e procuratori esercenti, ossia di quelli che, per la loro diuturna milizia, offrirebbero le garanzie più concrete di saggezza giuridica e di esperienza tecnica.

Nel cozzo delle due opinioni inconciliabili, accade anche che l'elemento popolare faccia peso col blocco numerico, che i magistrati devono subire.

Ma il prodotto non cambia.

Perchè delle due l'una:

O l'estensore della sentenza è uno dei magistrati, e allora egli, pur con ogni buon volere, stenterà a dare tessuto logico e giuridico a quegli accertamenti di fatto e postulati di diritto da lui così recisamente ripudiati da non potere nemmeno essere conciliati in un minimo comune denominatore di pudico equilibrio.

Un magistrato che presiede per più anni il primo circolo delle Assise di Napoli — più autentica testimonianza non potrei invocare — ha scritto:

«Viene a questo punto di chiedere, come possa il tecnico rispondere al dovere di motivazione del pronunciato, se per caso quattro dei componenti non tecnici del collegio deliberassero in antitesi dei più fermi postulati del diritto».

È indubbio che al controllo della Suprema Corte, la sentenza, voluta dai giudici popolari e redatta da chi non l'ha voluta, presenterà il *punctum minoris resistentiae* sufficiente a farla porre nel nulla.

O l'estensore sarà uno degli assessori. Il caso, pure assai raro, si è verificato. In questa ipotesi, ove l'assessore sia l'effettivo redattore della sentenza — e deve egli rendere anche ragione della decisione in ordine all'azione civile se eventualmente innestata nell'azione penale —, questa sarà inficiata da tali vizi logici e giuridici da dover giungere claudicante all'esame della Corte regolatrice: l'assessore non può dare *ultra crepidam*. Ove la sentenza gli sia compilata da altri, estraneo al collegio, la dignità della giustizia ne sarebbe vulnerata e compromessa. (*Approvazioni*).

Nel caso «singolare e molto significativo» che la sentenza non sia stata estesa né dall'uno né dall'altro dei magistrati, né dal «Presidente, né dal Consigliere, ma bensì da «un assessore» (sono le parole che ricorrono nel ricorso del procuratore generale avverso una sentenza che aveva assoluto, per blocco numerico dei giudici popolari, due impiegati municipali incolpati di concussione) può anche accadere, come in tal caso è accaduto, che il procuratore generale promuova «dopo il processo, un'indagine, per mezzo dell'Arma dei Carabinieri, sugli eventuali rapporti di «amicizia che fossero corsi in passato, tra il suddetto assessore relatore e taluno degli

«imputati e tra lo stesso relatore e taluno dei «difensori e se vi fossero state al riguardo «vociferazioni pubbliche» alligando poi al suo ricorso per Cassazione il foglio di risposta del Maresciallo dei Carabinieri Reali: il ricorso si è discusso innanzi la suprema corte il 28 scorso gennaio.

Con tali possibilità, ogni velleità di energica fermezza di fronte alla invadenza togata è frustrata, umiliata, eliminata.

Nè ad elidere simili apprensioni — sufficienti a neutralizzare i vantaggi — può ovviare la sempre più severa ed attenta cernita degli assessori. La impossibilità di un eguale reclutamento comporta enormi divari di giudicati tra distretti diversi. Il Guardasigilli De Francisci, nel marzo dell'anno XI, nell'altro ramo del Parlamento, giustamente in proposito osservava che «gli istituti vanno «congegnati in modo da ridurre al minimo «gli effetti delle deficienze personali». La imperfezione è qui nel sistema e del sistema.

Ridoniamo quindi alla Magistratura la funzione del giudicare.

Quale debba essere la struttura organica diranno i saggi ed i dotti.

I tribunali, integrati con altri magistrati di grado superiore, costituirebbero la sede naturale per il giudizio dei più gravi processi: sede prossima al teatro del delitto.

In tal modo, si supererebbe anche quella estrema barriera posta ormai a puntellare l'assessorato, ossia l'opportunità di portare l'eco della coscienza pubblica nel magistero penale. I magistrati del tribunale, i quali, in maggiore o minor numero, da più tempo risiedono nella circoscrizione sono in grado di portare — non meno degli assessori, per i quali non è richiesta la pertinenza per nascita alla circoscrizione nella quale il delitto è stato consumato, e che essi sono chiamati a giudicare — l'eco fedele e genuina di questa coscienza popolare, compresa, se non assimilata, attraverso la quotidiana milizia del giudicare, ed il temperamento della legge, ove necessario, come testimoniano umanissime ed equissime sentenze di collegi togati.

Io sono certo che il nostro onorevole Guardasigilli, il quale, risalendo i secoli nel corso delle discipline giuridiche, ci ha rivendicato le ragioni e l'orgoglio della costante avanguardia, saprà nella sistemazione strutturale del massimo organo della giustizia penale di merito, conquistare ragione ed orgoglio di nuovo primato.

Onorevoli camerati, quale che sia la sorte serbata alla «Corte di Assise», un altro aspetto è di cocente ed inderogabile urgenza: il secondo grado di giurisdizione nel merito,

che il codice di rito ha mantenuto per i giudizi di pretura e di tribunale — se ed in quanto ammissibile — essendo palesi, nella eloquenza delle tavole statistiche, la fallacia umana e la utilità dell'appello, che conduce a circa il 38 per cento di riforme parziali o totali; ma ha precluso alle decisioni di Assise consentendo, come il rito penale francese, il solo gravame del ricorso per cassazione.

Insieme a che la sentenza delle Assise si concretava nel sigma del monosillabo immotivato, muto, fatale, il nuovo esame del merito non era possibile, difettando il materiale da sottoporre al sindacato critico.

Ma, imposto oggi l'obbligo della motivazione, il riesame del merito è logicamente e giuridicamente necessario. (*Approvazioni*).

In questa necessità si conviene ormai tutti.

I perchè del diniego dell'appello restano inappagati.

È mai concepibile che una condanna a 2000 lire ed un soldo di pena pecuniaria ed a 5 giorni di arresto, od una assoluzione per insufficienza di prove possa essere rivista dal secondo giudice di merito, e poi sindacata dalla Cassazione, mentre una condanna a pene gravissime — l'ergastolo, la pena di morte — non sia cautelata da consimili garanzie?

Perchè? Questi perchè sono posti da anni, si inseguono, si ribadiscono, si martellano, si conficcano senza una risposta che appaghi.

La equiparazione della Corte di Assise alla Corte di Appello ha un puro valore gerarchico ma non comporta alcuna equivalenza di competenza funzionale, sì da diniegare alla Corte di Appello la veste per il riesame in fatto ed in diritto delle decisioni di Assise.

Le forme del giudizio sono identiche per tutti gli altri giudizi penali di primo grado, onde le garanzie non sono nè diverse nè maggiori.

Lo stesso reato di competenza di Assise, se giudicato dal tribunale dei minorenni, è appellabile avanti la sezione speciale della Corte di Appello.

Quando penso a quei 14 o 16 sciagurati, i quali, condannati alla pena capitale, videro cassate le sentenze della Suprema Corte, e in sede di rinvio, per diversa configurazione di reati o esclusione di aggravanti o concessione di attenuanti, commutata la pena sì da aver salva la vita; quando penso a quel « chiunque » del Codice penale che, condannato da una Corte di Assise del Regno alla pena di morte, vide cassata la sentenza dalla Corte di Cassazione, e, rinviato al giudizio di altra Corte di Assise, venne assoluto (assoluto: tutto gli è ridonato che gli fu tolto: vita,

libertà, onori, averi), sento il problema incomberare nella immane gravità delle cose essenziali.

Ma — si risponde, — è intervenuta la Suprema Corte.

Esatto.

Però una delle due:

O la Corte di Cassazione si è attenuta alla sua funzione di suprema regolatrice del diritto, ed allora io penso con sgomento che, se quelle sentenze numeratevi fossero state invulnerabili nell'applicazione della legge penale e delle sue norme, quei disgraziati pur innocenti o non passibili della pena capitale — l'avrebbero subita, ove mai fosse stata invano eccitata la prerogativa sovrana della grazia;

O la Corte di Cassazione, sempre per vero mirabile e più che mai scrupolosa di fronte a tali pene, ha voluto scandagliare anche il merito, contrabbandato magari attraverso la censura dei motivi deficienti o contraddittori, ed allora la funzione della suprema Corte regolatrice viene snaturata, e si crea una sperequazione quotidiana che talvolta ti consente, sotto speciose violazioni, il pascolo abusivo del merito, e tal'altra te lo preclude. Lo ha rilevato il Procuratore Generale del Re di Palermo, nel suo recente discorso inaugurale: « Tale disparità, che può apparire più evidente ad un ufficio come quello che io dirigo che alla stessa Corte di Cassazione, giacchè ai nostri occhi non sfuggono elementi concreti di comparazione, tra ricorsi accolti e ricorsi rigettati riferentisi a sentenze pronunziate nel distretto, è tale da non indurre ad essere paghi dell'unico rimedio che la giurisprudenza più che la legge appresta avverso gli errori delle Corti di Assise ».

Non è quindi da caldeggiarsi la soluzione che voglia conferire alla Corte di Cassazione la funzione duplice di supremo giudice del fatto e del diritto, sia perchè egualmente resterebbe vulnerato il principio del triplice grado di giurisdizione, consentito ai delitti di minore entità, e precluso ai più gravi delitti, costretti al solo duplice grado, sia perchè si adultererebbe la competenza istituzionale del supremo Collegio con uno sconfinamento incompatibile con l'architettura del nostro ordinamento.

Sia perciò il secondo esame riservato alla Corte di Appello, magari in una speciale composizione, giudice di appello nel fatto e nel diritto, e la Corte di Cassazione sia restituita alla sua funzione tradizionale e istituzionale di sovrana regolatrice del diritto.

Onorevoli camerati, la parabola decrescente della delinquenza ha avuto nel 1936

una battuta di arresto, che è perdurata nei primi nove mesi del 1937, là arrestandosi gli accertamenti statistici, col segnare un lieve aumento della criminalità, mentre quella che fu chiamata la delinquenza minorile precipita ancora verso il suo esaurimento.

Tale curva ascendente, che potrebbe essere tendenziale, non ha per ora valore sintomatico, perchè ad un attento esame analitico l'aumento numerico emerge determinato da quantità di delitti minori, e perchè sempre più implacabile ed energica prosegue l'opera della polizia giudiziaria nella guerra al delitto.

Ma bisogna essere sempre vigili.

Cesare Beccaria (e mi piace ricordare il suo nome anche perchè il 15 di questo mese si compie il secondo secolo della sua nascita) ammonisce, ancor oggi, quali fossero le idee direttrici dalle quali si partiva: « uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità ».

Il massimo organo della giustizia criminale di merito, innovato secondo i voti della Cattedra e del Foro, sarà potenziato e rafforzato.

Riassumere e ripetere questi voti in questa sede, nel conforto della vissuta esperienza, mi è parso un dovere, perchè è contro il nostro stile ed il nostro costume esercitare fuori lo « jus mormurandi » contro la nostra creazione legislativa, quando abbiamo qui, più che la possibilità, il dovere degli ampi, sinceri e fecondi dibattiti, a servizio della giustizia, « parola sacra e solenne » (*Applausi*).

Io ho fermo nel cuore un ricordo. Il Duce (nel Suo Nome ogni nostra fatica s'inizia e si conclude), ricevendo nell'anno IX il saluto dei sindacati forensi nel tempio del Suo lavoro, disse che, se una gerarchia si potesse porre nel trinomio dello Stato Fascista « autorità, ordine, giustizia », la precedenza spetterebbe alla giustizia.

In quelle parole è l'insegna che fu di Roma: « *justitia fundamentum regni* ». (*Vivissimi applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il camerata onorevole Paolini. Ne ha facoltà.

**PAOLINI.** Onorevoli Camerati, l'onorevole Relatore sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia fra l'altro si è occupato delle professioni legali,

per lamentarne il perdurante disagio e per elencare i rimedi fino ad oggi portati.

Per la modesta esperienza che ho acquistata in un posto di osservazione, come è quello che occupo, da circa un decennio, di segretario di sindacato provinciale forense, e per aver quindi seguito il maturarsi della crisi, mi sono permesso di partecipare alla discussione sul bilancio di grazia e giustizia, per rivolgere a S. E. il Ministro Guardasigilli alcune raccomandazioni, brevemente, nella certezza che egli vorrà accoglierle, nell'interesse della nostra categoria.

Non è superfluo, o Camerati, dire subito che gli avvocati guardano il grave disagio professionale con assoluto spirito di comprensione.

Essi sono, primamente, fieri e paghi dell'altissimo riconoscimento del Capo, il quale ha riconfermato la nobiltà della loro professione e ha dichiarato insopprimibile e insostituibile la funzione del libero patrocinio; sono grati al Ministro Guardasigilli per l'attenzione premurosa con cui segue il disagio della categoria. Essi trovano ovunque comprensione, presso le gerarchie del Partito e del Regime; solo, a volte, nell'ambito del loro esercizio professionale, si trovano di fronte ad atteggiamenti che creano qualche amarezza nel loro animo, come se nell'avvocato del tempo fascista, in tutto adeguato ai nuovi sistemi e al nuovo stile, taluno pretendesse di punire o di giustiziare lamentati abusi od esercitato prepotere da parte dell'avvocato in tempi ormai tramontati per sempre.

Come pure non è infrequente il caso, quando si lamenta il disagio della nostra categoria, di sentirci da taluno rispondere se per avventura gli avvocati non desiderino che si vada loro incontro aumentando la litigiosità o la criminalità! La facezia, è bene rilevare, non sempre è priva di qualche inconfessata intenzione di presentare gli avvocati quasi in istato di riserva di fronte alle conquiste della Rivoluzione.

Ora va ripetuto che gli avvocati guardano la crisi professionale con animo di perfetta comprensione, e che essi sanno, con piena lealtà, che molte delle cause da cui deriva il loro disagio sono altissime conquiste della Rivoluzione. La bonifica operata dal Fascismo, in profondità, in tutti i campi sociali, ha portato necessariamente l'abbassamento degli indici della criminalità e della litigiosità, anche se per questa ultima altri elementi possono avervi concorso, come la ripercussione della grave crisi economica mondiale

che ha ridotto sensibilmente i rapporti fra gli individui; l'attuazione e gli sviluppi del sistema corporativo, regolando una enorme quantità di rapporti fra gli uomini, ha eliminato altrettante possibilità di contese giudiziarie: basti pensare a tutta la mole dei rapporti definiti dai patti collettivi di lavoro. Se a tutto questo si aggiunge una più rigorosa prevenzione; se vi si aggiunge la gigantesca opera di assistenza sociale operata dal Fascismo in tutti i campi; se a questo si aggiunge l'ordine e la disciplina che inquadrano tutti i settori della vita nazionale, voi, o Camerati, comprenderete facilmente come siano dovuti diminuire enormemente gli stimoli e le occasioni del delinquere.

Ora, queste sono conquiste della civiltà fascista che gli avvocati, i quali proprio alla scuola del diritto hanno appreso a difendere qualcosa di ben più alto che non il loro materiale interesse, hanno salutato e salutano con alto senso di responsabilità sociale, senza la benchè minima ombra di riserva.

È però necessario. Eccellenza, che voi portiate la vostra attenzione, e regolate con apposite disposizioni, i rapporti fra gli uffici legali dei vari enti ed il libero privato patrocinio, e questo ad evitare inframmettenze e sovrapposizioni, e più ancora ad impedire che da parte di pochi privilegiati professionisti non si compia, da comodi posti, un illecito accaparramento ai danni del libero patrocinio.

Un'altra raccomandazione, Eccellenza, mi permetto sottoporre alla vostra attenzione, Vogliate con l'alta competenza che vi distingue, vedere se non sia giunto il momento di dichiarare nettamente superate e distinte le due attività professionali, quella libera e quella sindacale; se non sia il caso cioè di dichiararne la incompatibilità,

Questo, mentre da un lato faciliterebbe il sorgere di una avvocatura specializzata, e quindi sempre meglio preparata per i compiti delicatissimi e sempre più vasti che le vengono affidati, d'altro canto meglio tutelerebbe la libera professione ed impedirebbe quegli stati di disagio, e quelle inframmettenze, che a volte creano stati di reciproca incomprendimento.

Voi, Eccellenza, vi ripromettete, per la libera professione, notevoli vantaggi dalla andata in vigore del nuovo Codice di procedura civile, per lo snellimento del processo, per il minor costo della lite, e quindi per la maggior fiducia con cui il popolo si accosterà alla giustizia. Noi vi auguriamo di essere felice profeta. Però, Eccellenza, oggi la dia-

gnosi del nostro disagio è precisa e chiara. Per i mutati ordinamenti sociali, per il migliorato costume, una sproporzione si è venuta a creare, incolmabile, tra il numero di professionisti e la quantità di contenzioso forense.

Non esistono pertanto altre vie ed altre possibilità; occorre assottigliare le nostre file, non ci sono che due mezzi: rendere difficile l'ingresso nella professione e facilitarne l'uscita.

Oggi abbiamo inteso dalla parola alta di Sua Eccellenza il Ministro dell'educazione nazionale, come Egli sempre più intenda dare alla scuola l'impronta e la responsabilità del tempo fascista. Indubbiamente i giovani passano, oggi, attraverso un più severo vaglio, cosicché c'è da sperare che la selezione sarà più rigorosa. Comunque, Eccellenza, oggi occorre provvedere a facilitare l'uscita dalla professione a molti dei nostri camerati, senza che questo, però, costituisca un troppo grave sacrificio per delle nobili, vive energie.

Occorre per tanto che voi esaminiate la possibilità di aprire i ranghi della Magistratura agli avvocati, a quelli che hanno 15, 20 anni di professione. Voi sapete che troverete elementi competenti e preparati per lo scopo (*Approvazioni*). Sia che loro venisse affidata la delicata funzione del giudicare, od altra adeguata mansione, essi vi porterebbero l'alta esperienza di vita che si acquista nell'esercizio della professione forense. Ed un altro sistema c'è, Eccellenza, per facilitare l'uscita dalla professione: è quello di trasformare rapidamente l'Ente di previdenza in Cassa pensione per poter dare ai più vecchi la possibilità di abbandonare l'esercizio professionale. Per poter fare questo occorre, primamente rendere obbligatorio il contributo in favore dell'Ente di Previdenza e provvedere alla riscossione a mezzo delle Esattorie. So che il Sindacato nazionale ed il Ministero della giustizia hanno compiuto sforzi titanici per indurre i camerati a compiere spontaneamente questo obbligo, ma so anche che sarebbe gravissimo errore ritenere che questo significhi disinteresse da parte della classe forense al problema, che invece è per essa di vitale importanza.

L'interpretazione esatta del fatto è questa: ognuno è diffidente a pagare finchè non sa che tutti gli altri pagano.

Il giorno in cui la riscossione sarà obbligatoria, credete, Eccellenza, sarà tratto un sospiro di sollievo da tutti gli avvocati italiani, che finalmente vedranno la possibilità

del sorgere di una Cassa pensioni e potranno con maggiore tranquillità guardare il loro avvenire.

Mi sia consentito ancora intrattenere brevemente la Camera su questi che sono particolari interessi di categoria. Voi, camerata Ministro, accogliete un'altra raccomandazione:

In quest'ora voi state compiendo la vostra grande fatica, quella cioè di redigere il testo definitivo del nuovo Codice di procedura civile. Avete portato all'esame degli organi tecnici e politici il testo preliminare che, volutamente, avete lasciato in forme incomplete, perchè intorno vi si accendesse quell'appassionato dibattito che rivela il grande interesse del nostro Paese all'importante problema della riforma dei Codici.

Ora, Eccellenza, gli avvocati hanno inteso prima che altri il superamento di quel vecchio codice, che, nato affrettatamente nel 1865, porta in sé l'impronta di quell'individualismo di marca francese, in deciso contrasto con il fondamento dalla civiltà fascista.

Ebbene, consentitemi che io unisca la mia preghiera a quella che indubbiamente vi è giunta da tutti gli avvocati d'Italia attraverso gli organi professionali, e cioè quella di non voler togliere all'organo sindacale la sua funzione disciplinare. (*Applausi*).

Se restassero ferme le disposizioni contenute nel progetto preliminare contemplanti penalità a carico di avvocati e procuratori per violazioni disciplinari nell'esercizio della professione, indubbiamente il Sindacato perderebbe la più delicata funzione che deriva dalla Carta del Lavoro. Voi sapete, per l'alta considerazione che sempre avete dimostrata, come i sindacati forensi adempiano con scrupolo a questa loro funzione; ora voi, che così, alta concezione avete della nostra professione, per essere voi stato, dalla cattedra e con le opere, insigne maestro di tanti avvocati italiani, certo non vorrete questa loro diminuzione. Con questa raccomandazione, Eccellenza, io amo riconfermarvi che gli avvocati italiani, sono fieri ed orgogliosi di stringersi con incondizionata devozione attorno al Grande Capo che detta al mondo le nuove formule della convivenza umana. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Biggini. Ne ha facoltà.

BIGGINI. Onorevoli Camerati, è noto come in ogni campo, sempre più, ogni anno, intensamente e organicamente, il Fascismo tenda al ristabilimento dei valori spirituali e nello stesso tempo al perfezionamento tecnico professionale delle pubbliche funzioni;

dalla scuola all'ordinamento sindacale corporativo, all'amministrazione della giustizia. A questo fine si ispirano, con felice utilissima iniziativa del Ministro Solmi, i provvedimenti tendenti ad una migliore selezione e preparazione tecnico-professionale dei magistrati; a questo fine si ispirano i corsi di perfezionamento, recentemente istituiti, importanti per il loro carattere sostanzialmente innovatore e per i loro aspetti di geniale originalità. Questi corsi si dirigono non soltanto ai giovani magistrati, ma a tutti i magistrati, dai minori ai maggiori gradi, con il preciso scopo di una integrazione tecnico-professionale. Poteva sembrare all'annuncio di questo provvedimento, di questa veramente felice iniziativa, che il magistrato italiano potesse sentirsi, quasi direi, offeso dalla creazione di questi corsi a carattere culturale, ma se noi pensiamo alle caratteristiche ed agli scopi di questi corsi, al modo come sono stati organizzati e soprattutto al plauso, con il quale, da parte della grandissima maggioranza dei magistrati, sono stati accolti, significa che essi rispondono ad una esigenza da tutti sentita. Esigenza, Onorevoli Camerati, ch'è collegata ad aspetti più complessi, perchè quale sia per essere la futura riforma dell'ordinamento processuale italiano, è certo che questa riforma darà al giudice dei poteri più ampi ed una maggiore responsabilità.

Queste due caratteristiche fondamentali della riforma processuale fascista, maggiori poteri e più accentuate responsabilità, stanno ad indicare come i corsi rispondano ad una esigenza preparatoria alla stessa riforma, cioè, per avere domani dei magistrati, i quali, senza bisogno di approfondire la loro cultura, da tutti sempre riconosciuta vasta e profonda, abbiano il modo d'integrarla e di aggiornarla con quelle particolari materie, che non possono essere facilmente seguite nella loro evoluzione.

Le caratteristiche di questi corsi, sono la continuità, non la temporaneità, con la possibilità, quindi, di evitare ogni pericolo di improvvisazione; il carattere non scolastico, che certamente avrebbe potuto offendere il magistrato italiano, ma di vero e proprio perfezionamento tecnico-professionale, quale chiaramente appare dal programma dei corsi stessi; la scelta accurata, coordinata e veramente sapiente delle materie che ne sono oggetto. Vi sono delle materie, Onorevoli Camerati, che non possono formare argomento degli studi universitari nelle facoltà giuridiche, per dei limiti insuperabili dei

programmi e per i caratteri distintivi e scientifici dei vari insegnamenti. Così in tema di tecnica bancaria, industriale e commerciale, di perizie chimiche, di gruppi sanguigni, di incidenti stradali, di elettricità industriale, se si vuole che il giudice sia veramente in grado di svolgere una propria azione autonoma, e non limiti il proprio compito ad un puro coordinamento e consacrazione dei dati forniti da organi ausiliari, se si vuole veramente, come ha osservato opportunamente il Presidente della Corte d'Appello di Roma inaugurando questi corsi, che la nota frase « i giudici sono i periti dei periti » cessi di essere una vuota espressione teorica, una mera aspirazione ideale e diventi una effettiva realtà.

Vi sono poi delle materie che hanno bisogno di un costante lavoro di aggiornamento: sono quelle materie che dall'avvento del Fascismo in poi hanno subito radicali trasformazioni, quegli insegnamenti che, impartiti un tempo secondo determinate impostazioni dottrinali e secondo lo spirito e la prassi del precedente ordinamento giuridico liberale, non sono più corrispondenti alla attuale concezione dei rapporti giuridici, all'attuale stato delle indagini della scienza, al suo sviluppo e al suo progresso, in questo fervore di rinnovamento giuridico e politico che sospinge l'Italia fascista alla creazione di una nuova civiltà politica e, per conseguenza, di una nuova civiltà giuridica.

Così è nel campo della legislazione penale, frutto di tutta una nuova concezione dello Stato e dei vari rapporti di esso con l'individuo, ove non sono mutate soltanto la disciplina e la lettera dei singoli istituti, ma lo spirito informatore, totalmente innovatore per chi svolse gli studi giuridici in tempi passati.

Così pure nel campo della legislazione del lavoro e delle assicurazioni sociali, ove il Fascismo, affermando nuovi principi e creando istituti e ordinamenti, ha determinato tutto un diverso orientamento e dato vita ad un complesso e mirabile sistema che investe rapporti ed interessi ed i vecchi istituti dell'ordinamento giuridico individualistico.

Vi sono poi branche della complessa vita dello Stato e dei grandi organismi nazionali che il magistrato deve conoscere nel loro interno funzionamento, come deve seguire i più importanti atteggiamenti del Supremo Collegio.

Se noi pensiamo come sia un'assoluta necessità quella di rendere sempre più respon-

dente l'organo alla funzione, e, in questo fondamentale aspetto della vita statale, alla funzione di giustizia, ossia, in concreto, le doti tecniche del magistrato ai difficili, vasti e complessi compiti che ad esso sono demandati, balza evidente e chiara la saggezza di questa iniziativa del Ministro Solmi.

Si tratta di offrire al magistrato italiano, che si è sempre distinto, attraverso una lunga e gloriosa tradizione, come uomo di vasta e profonda cultura, la possibilità di affinare la sua sensibilità politica e tecnica, di aggiornare ogni anno la sua cultura in quei rami di scienze giuridiche e tecniche che più si sviluppano e progrediscono, in tutti quegli aspetti dell'attività politica, economica, sociale della Nazione, che, per opera della Rivoluzione, sono ancora in una fase di profonda trasformazione, in tutti quei negozi giuridici che rispondono ad una sempre maggiore complessità e delicatezza. Ossia, il magistrato deve essere messo, dai primi agli ultimi anni della carriera, a contatto continuo della scienza e della vita sociale nel loro incessante sviluppo.

Se c'è da fare qualche osservazione a questi corsi è che, per ora, non sono stati istituiti presso tutte le Corti di Appello: e ci dobbiamo augurare che ciò avvenga al più presto perchè i magistrati che hanno la fortuna di risiedere, per esempio, nella giurisdizione della Corte di Appello di Napoli possono partecipare a questi corsi, mentre i magistrati della Corte di Appello di Aquila, non possono parteciparvi perchè in Aquila non sono stati istituiti.

*Una voce.* Possono esservi iscritti.

BIGGINI. Possono essere iscritti, ma diventa una difficoltà seria il muoversi ogni quindici giorni da lontane sedi per andare a frequentare questi corsi. Occorre che questi corsi siano maggiormente coordinati nella scelta delle materie, le quali, riguardando un complesso di dottrine, devono essere vive ed aggiornate.

Le lezioni devono essere impartite da insegnanti che diano non solo assoluta garanzia di preparazione e serietà scientifica, ma siano pure capaci di offrire in poche lezioni — dato il breve periodo di tempo in cui i corsi si svolgono — il contenuto essenziale dei progressi raggiunti dalla branca della particolare disciplina, oggetto dell'insegnamento. Ma l'utilità di questi corsi emerge anche dalla maggiore possibilità offerta ai magistrati di conoscersi, di scambiare idee, sentimenti, ossia di non essere più l'uno estraneo all'altro. Con queste riunioni perio-

diche, diventa possibile poi non solo questo scambio di idee, ma quella fusione di coscienze e quella collaborazione di opere, caratteristica del tempo fascista.

Anche in questo settore così delicato della vita nazionale, l'ordine giudiziario, si è attuata una iniziativa veramente innovatrice: iniziativa, Camerati, prettamente italiana, perchè, per quanto in congressi giuridici di varie nazioni straniere, ed anche in congressi internazionali, si sia più volte sostenuta la necessità di questi corsi di perfezionamento, è la prima volta che simile istituzione viene realizzata, e realizzata con logicità di criteri.

Però, se, onorevoli Camerati, riflettiamo sull'importanza di questi corsi, collegati alla futura riforma dell'ordinamento processuale, non possiamo non desiderare che a questa elevazione spirituale e morale della magistratura, che già si adegua a quello che sarà lo spirito dell'ordinamento processuale di domani, si accompagnino, come opportunamente ha rilevato il Camerata Carapelle nella sua relazione, diverse condizioni di carriera dei magistrati, le quali sono tuttora tali da non potersi dire soddisfacenti.

« I magistrati — ha scritto opportunamente il Camerata Carapelle — in molte sedi si sacrificano ad un lavoro enorme, e pochi sono quelli che giungono ai posti più elevati, dove non li attende certo un trattamento economico pari all'altezza della funzione che sono chiamati a disimpegnare ».

Mi permetto perciò, Eccellenza, di richiamare la vostra attenzione su questo aspetto, forse materiale, ma fondamentale, quanto quello morale e spirituale, per il buon andamento dell'Amministrazione della giustizia.

La Magistratura italiana vuole non solo perfezionare la propria attrezzatura e la propria preparazione, ma anche adempiere, con illuminata coscienza, a quell'altissimo compito che il Regime Fascista ha assegnato alla Nazione, la realizzazione di una più alta giustizia sociale; e in questo concetto — che può sembrare eminentemente politico — è viceversa, contenuto, nei suoi aspetti sostanziali, il quotidiano lavoro dell'Amministrazione della Giustizia.

Non si deve tralasciare di curare e vedere tutte le possibilità che si possono offrire per dare alla Magistratura italiana un miglioramento economico, per quella funzione che la Magistratura italiana adempie e che non ha bisogno di essere illustrata da questa tribuna.

Ma è appunto, perchè altissima e delicatissima è la funzione, e nobile la missione;

è appunto perchè sappiamo chi è il magistrato italiano, quali siano le sue doti e le sue qualità morali, quale sia la sua sensibilità politica, che si deve metterlo in quelle condizioni economiche, che gli permettano di adempiere a questa funzione con maggiore serenità e tranquillità, con vero adeguato decoro a questa missione.

Missione, Eccellenza Guardasigilli, che non tocca a me richiamare nel suo intimo e profondo valore, ma che per le nuove funzioni che lo Stato fascista ha assegnato all'Amministrazione della Giustizia, risplende di nuova luce, di rinnovato vigore spirituale, perchè mai come oggi la giustizia è stata così in alto e nello stesso tempo così vicina al popolo.

In momenti di Rivoluzione, ossia di graduale trasformazione e rinnovamento politico e sociale, noi italiani siamo ancora una volta datori al mondo di una nuova civiltà: civiltà che, nei suoi aspetti formali, e storici, è la civiltà del diritto fascista e dà alla Roma Imperiale Fascista gloria, potenza ed autorità. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale riservando la parola all'onorevole Relatore e al Governo.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2112)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei premi letterari. (2076)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici. (2094)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli. (2124).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di



previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-1938. (2125)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, numero 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti. (2137)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito. (2144)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità. (2145)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, recante proroga delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929-anno VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica. (2146)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XVI, n. 2280, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito. (2148)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito. (2149)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. (2150)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2234, concernente provvedimenti a favore dell'Opera Nazionale Combattenti. (2155)

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939: (2112)

Presenti e votanti . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . .	287
Voti contrari . . . . .	0

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei premi letterari: (2076)

Presenti e votanti . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . .	286
Voti contrari . . . . .	1

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici: (2094)

Presenti e votanti . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . .	284
Voti contrari . . . . .	3

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli: (2124)

Presenti e votanti . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . .	284
Voti contrari . . . . .	3

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggior assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38: (2125)

Presenti e votanti . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . .	286
Voti contrari . . . . .	1

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante

dante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, numero 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti: (2137)

Presenti e votanti . . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . . .	285
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti d'immobili da parte di Istituti di credito: (2144)

Presenti e votanti . . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . . .	285
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada e la modifica degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità: (2145)

Presenti e votanti . . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . . .	285
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, recante proroga delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica: (2146)

Presenti e votanti . . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . . .	287
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XVI, n. 2280, che reca

varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito: (2148)

Presenti e votanti . . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . . .	287
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito: (2149)

Presenti e votanti . . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . . .	286
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV: (2150)

Presenti e votanti . . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . . .	286
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera Nazionale Combattenti: (2155)

Presenti e votanti . . . . .	287
Maggioranza . . . . .	144
Voti favorevoli . . . . .	286
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini. Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Barni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bisi — Bleiner — Boidi — Bol-

zon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciardi — Cilento — Cingolani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Franco — Fregonara.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni.

Igliori.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — La Rocca — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mezzetti Nazzeno — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciatelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta.

Nannini — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pavolini — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Romano — Roncoroni — Rossi.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tullio.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Vezani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Capri Cruciani.

Natoli.

Olivetti.

Tumedei.

Verga.

*Sono ammalati:*

Del Bufalo.

Foschini — Fossi Mario.

Galleni — Gervasio — Gorini — Gusatti Bonsembiante.

Marchi — Mendini — Mezzi.

Pavoncelli — Peverelli — Preti.

Rotigliano.

Scarfiotti.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Aghemo — Arcidiacono.

Bardanzellu — Belelli — Bruchi — Bruni.

Carretto — Clavenzani.

Del Giudice — Donzelli.

Maraini — Melchiori.

Rocca.

Tarchi.

Vecchini Rodolfo.

**Sull'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo. (2089)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia Ferroviaria. (2142)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia. (2156)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno in dipendenza della istituzione di nuovi servizi. (2157)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (2158)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione. (2159)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 2513, relativo alla costituzione dell'Ente per il cotone dell'Africa Italiana. (2164)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, contenente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'Ordine giudiziario. (2166)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (2167)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, re-

lativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia per il personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia. (2168)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale. (2177)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas. (2178)

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2109)

III. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2120)

2 — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2116)

3 — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2117)

4 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2118)

*Disegno di legge del quale è stata rinviata la discussione:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1376, riguardante la costituzione dell'Ente morale: « Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » (E. C. I. L. V.), con sede in Modena. (1907)

**La seduta termina alle 18.20.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI